

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

previa camera di consiglio dei componenti del Collegio, composto dai magistrati:

dott. Michelangelo Petruzzello

Presidente

dott.ssa Paola Caserta

Giudice

dott.ssa Margherita Lojodice

Giudice relatore

nel procedimento di reclamo, iscritto al numero **1819/2024** Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi,

instaurato da:

I.N.P.S., C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza, C.F. DRNNCL72M19F839Y, e dall'avv. Luca Cuzzupoli, C.F. CZZLCU68T26F839J, in virtù di procura in atti, domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

reclamante

contro

Noviello Antonio, C.F. NVLNTN55H08A512C, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pascarella, C.F. PSCVCN66E12B963G, domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

reclamato

Noviello Danilo;

Noviello Luca;

Petito Giuseppa;

reclamati contumaci

avverso il provvedimento reso in data 27.02.2024 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento n. 287/2018 Registro Generale Esecuzioni Immobiliari, comunicato in pari data;
letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed udito il relatore;

OSSERVA

Con ricorso ritualmente depositato, l'I.N.P.S. ha tempestivamente proposto reclamo, ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso in data 27.02.2024 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento n. 287/2018 Registro Generale Esecuzioni Immobiliari, comunicato in pari data.

Il reclamante ha dedotto, in particolare, di aver presentato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di improcedibilità resa dal giudice dell'esecuzione in data 26.04.2022, in relazione all'immobile riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola al foglio 7 particella 220-222 sub 5, stante la variazione (solo formale) dei dati catastali indicati nell'atto di pignoramento (al foglio 7 particella 222 sub 4 ed al foglio 7 particella 220 sub. 4).

Con ordinanza resa in data 27.02.2024, il giudice dell'esecuzione ha rigettato, in parte qua, l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Con ricorso tempestivamente depositato, l'I.N.P.S. ha, quindi, impugnato l'ordinanza del 27.02.2024, concludendo per la prosecuzione delle operazioni di vendita.

Con memoria difensiva ritualmente depositata, si è costituito il debitore esecutato Noviello Antonio, contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

I comproprietari non esecutati Noviello Danilo, Noviello Luca e Petito Giuseppa sono rimasti contumaci.

Ad avviso del Collegio il presente reclamo merita accoglimento.

Ed invero, per quanto emerso dalla documentazione acquisita, i beni riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola al foglio 7 particella 222 sub 4 ed al foglio 7 particella 220 sub. 4 sono stati soppressi a seguito della variazione catastale, in atti dal 24.05.2016, pratica n. CE0091231, n. 42157.1/2016, e la soppressione ha originato il bene riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Teverola al foglio 7 particella 220-222 sub 5.

Nel corso della procedura espropriativa, il creditore procedente ha rettificato la nota di trascrizione del pignoramento, con indicazione dei dati catastali attuali.

Ebbene, dalla perizia estimativa redatta dall'ing. Stefano Pezzella, nominato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c., risulta che: *“analizzando l'attuale stato dei luoghi ... è emerso che l'ultimo P.d.C. n. 113/2006 riportava come preesistente stato dei luoghi una conformazione dello stabile diversa da quella attuale. Infatti, la scala di collegamento verticale era posta in fondo al cortile e conduceva al lato opposto del passetto del piano primo, per cui il vano al piano terra non era collegato direttamente col piano primo ... Tale ricongiungimento tra il piano terra ed il primo piano, per mezzo della scala interna, viene catastalmente considerata come unità suscettibile di autonomo godimento, pertanto le precedenti due planimetrie che raffiguravano in maniera separata il sub 4 particella 222 al piano terra (vani 2) ed il sub 4 particella 220 al primo piano*

(vani 5) sono state correttamente riunite per fusione in quella attuale riportata al foglio 7 particelle 220/222 subalterno 5 (piano T – I, vani 6,5)”.

Ritiene il collegio che si tratti, nella fattispecie in esame, di una modifica meramente formale dei dati catastali del bene staggito, che consentono - senza incertezza alcuna - l’individuazione dell’immobile che si intende sottoporre ad esecuzione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25055 del 2013, ove si legge: *“l’indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso (segnatamente, della scheda catastale, notoriamente preparatoria - e quindi sovente di molto anteriore nel tempo - dell’attribuzione dei dati definitivi, rispetto a questi ultimi) non vizia ne’ l’uno ne’ l’altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all’atto dell’imposizione del vincolo, sì che l’erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti”*).

Ed invero, la variazione “interna” (e volumetrica) dell’unità immobiliare non incide sulla consistenza “catastale” degli immobili staggiti (anche alla luce di quanto emerso dal raffronto della nuova planimetria con le due precedenti, risultando l’attuale subalterno 5 composto da 6,5 vani, non superiori alla somma dei vani degli immobili precedenti, pari a 7, con conseguente esclusione di una invasione di particelle catastali non oggetto di pignoramento).

In accoglimento del reclamo proposto, va disposta la sospensione del provvedimento di improcedibilità reso in data 27.04.2022 nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare presso n. 287/2018 R.G.Es., mentre ogni determinazione sul prosieguo della

procedura esecutiva andrà assunta all'esito del giudizio di merito eventualmente introdotto dalle parti.

Le spese della presente fase di reclamo seguono il principio della soccombenza nei confronti delle parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Vanno dichiarate non ripetibili le spese di lite nei confronti dei comproprietari non esecutatati, che non si sono costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in ordine al reclamo proposto da I.N.P.S., così provvede:

- 1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, in modifica della ordinanza emessa in data 27.02.2024 dal giudice dell'esecuzione di Napoli Nord, accoglie la domanda di sospensione del provvedimento di improcedibilità reso in data 26.04.2022 nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare presso n. 287/2018 R.G.Es.;
- 2) condanna Noviello Antonio al pagamento in favore di I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite della presente fase di reclamo, che si liquidano nella misura complessiva di euro 2.852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei comproprietari non costituiti.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Margherita Lojodice

Dott. Michelangelo Petruzzello